

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Art. 23, 10° co. L. 24.11.81. N. 689

37389/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
SEZIONE IV

ORIGINALI

Il Giudice di Pace dott.ssa
ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. R.G. 11498 /09

TRA

-Opponente elettivamente domiciliato in Roma alla via Furio Camillo
n.99, presso lo studio dell' Avv. Dalila Loiacono che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti.

E

-Opposto Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore, non costituita.

OGGETTO

Ricorso ex art. 22 L. n° 689/81.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 10 febbraio 2009 l' opponente proponeva opposizione
avverso Ordinanza Ingiunzione n. 00091070049034 come meglio identificata nel ricorso
introduttivo per i motivi ivi articolati.

Parte opposta, ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio.

All'udienza del 9 giugno 2010 compariva parte ricorrente concludendo come da verbale in
atti.

Il giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo in udienza.

[Handwritten signature]

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si rileva che ai sensi dell'art. 203 C.d.S., l'organo accertatore è tenuto nei 60 gg successivi al ricevimento del ricorso, a trasmettere gli atti al Prefetto il quale ai sensi dell'art. 204 C.d.S., emette entro 120 gg. Ordinanza motivata. Si rileva altresì che ai sensi del medesimo articolo, l'Ordinanza-Ingiunzione deve essere notificata entro 150 gg dall'adozione del provvedimento.

Nel caso di specie è fondata l'eccezione del ricorrente in ordine alla tardività della adozione del provvedimento impugnato atteso che è stato esperito il ricorso in via amministrativa, mediante raccomandata del 30/03/07 pervenuta all'Ufficio Contravvenzioni il 2/04/07; l'Ordinanza Ingiunzione risulta emessa in data 29/11/08 e la relativa notifica effettuata in data 14/01/09.

Rilevato che il rispetto del termine concesso al Prefetto dall'art. 203 bis e 204 del D. Lgs. 285/92, per l'emissione e la notificazione del provvedimento costituisce un requisito di legittimità del provvedimento medesimo e la sua inosservanza comporta l'annullamento dell'Ordinanza - ingiunzione, per tale assorbente motivo l'opposizione va accolta e le spese di lite liquidate secondo soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

-Accoglie il ricorso.

-Condanna la Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore, alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 100,00 oltre accessori come per legge.

Roma, li 9 giugno 2010

Il G.d.P.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, li 16 MAR 2012

IL CANCELLIERE

Per copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva
a richiesta dell'Avv. Loiacono Dalila

REPUBBLICA ITALIANA
in nome della Legge
COMANDIAMO

a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque
spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico
Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della Forza
Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti

ROMA ,li 04/06/2012

CANCELLIERI/FUNZIONARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Costanza Cantatrione

